



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 22/10/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 20/05/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso di € 1.032,47, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, di cui € 805,80 a titolo di ristoro delle "commissioni di intermediazione" non maturate ed € 226,67 a titolo di ristoro delle "spese di amministrazione" non maturate; la ripetizione di n. 2 quote insolute per un ammontare di € 474,00; gli interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata; le spese per l'assistenza difensiva da liquidarsi equitativamente e quelle di presentazione del ricorso.

L'intermediario in sede di controdeduzioni afferma, con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto. Precisa inoltre che il finanziamento in questione è stato estinto anticipatamente in data 12/09/2017 e quindi prima della pubblicazione dell'ultima Comunicazione al sistema di Banca d'Italia del 2019. Sostiene la non ripetibilità delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie in quanto riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto, stante la formulazione corretta e trasparente delle clausole. Con riferimento alle seconde, ribadendo la natura di provvigioni corrisposte alla rete distributiva, allega la relativa fattura emessa dall'intermediario del credito. Per le medesime ragioni sopra esposte contesta l'asserita



nullità delle clausole che stabiliscono la non ripetitività, totale o parziale delle commissioni e dei costi applicati al contratto, nel caso di estinzione anticipata dello stesso. In ordine alla domanda di rimborso delle quote insolte eccipisce la mancanza di prova con riguardo all'indebita trattenuta da parte dell'istituto finanziatore, nel merito precisa che la richiesta e la contabilizzazione delle stesse nel conteggio estintivo è dovuta al comportamento negligente del cliente che non ha corrisposto i relativi importi alla scadenza. In ultimo ritiene infondata la domanda di rifusione delle spese difensive in quanto concernenti una tipologia di contenzioso di natura seriale. Chiede il rigetto di tutte le domande del ricorrente.

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto CQS, poi anticipatamente estinto.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.



Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio, nel caso di specie, ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali applicate dall'intermediario abbiano natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 2313/20).

Quanto ai ratei conteggiati come insoluti, il Collegio rileva che non è in atti evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione degli stessi da parte dell'ente datoriale. Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		52
rate residue		68

  

TAN ▶	13,87%
-------	--------

  

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	38,15%

  

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissioni accessorie (up front)	€ 1.422,00	€ 805,80	€ 542,48	○	€ 542,48
○	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 226,67	€ 152,60	○	€ 152,60
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione				○	€ 0,00

  

tot rimborsi ancora dovuti	€ 695,08
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 695,08, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS